

Prov. 30/2020  
Prot. 648/2020 O.

1



*Tribunale di Pordenone*

*Procura della Repubblica*

Al Ministero della Giustizia D.O.G.  
Al Consiglio Superiore Magistratura  
Al Presidente Corte di Appello di Trieste  
Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste  
Al Presidente di sezione, ai magistrati e ai giudici onorari  
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Pordenone per l'inoltro agli iscritti  
Al Presidente del Consiglio notarile di Pordenone  
per l'inoltro agli iscritti  
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei  
Commercialisti di Pordenone per l'inoltro agli iscritti  
Al Presidente dell'Associazione notarile per le  
espropriazioni immobiliari di Pordenone  
Ai Giudici di Pace  
Al Dirigente Amministrativo  
Al Dirigente Unep di Pordenone  
Al personale amministrativo in servizio presso il  
Tribunale, l'ufficio del Giudice di pace e l'Unep  
e per conoscenza:  
Ai Presidenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto  
Ai Prefetti di Pordenone e Venezia  
Al Sindaco di Pordenone

***Oggetto: provvedimento organizzativo ex art. 83, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)***

Visto il D. L. n. 18/2020;  
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020;  
sentiti, anche con modalità da remoto, i magistrati, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone e il Dirigente amministrativo;  
evidenziato che i commi 1 e 2 dell'art. 83 disegnano l'amplessima portata che la sospensione ivi prevista ha essendo riferita a tutti i procedimenti civili e penali pendenti, con estensione degli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine;  
evidenziato che il comma 2 dell'articolo 83, chiarisce - rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 - che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo, compresi i termini per l'effettuazione di adempimenti istruttori - quali ad es. il deposito delle c.t.u.

– ovvero legati al rispetto del principio del contraddittorio), si estende anche i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali);

revocati i provvedimenti emessi in precedenza.

### **ACCESSO AGLI EDIFICI DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE**

E' autorizzato l'accesso al Palazzo di Giustizia di Pordenone e allo stabile dell'UNEP da parte dei magistrati, dei giudici onorari, dei giudici di pace, del personale di tutti gli uffici giudiziari, degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, del COA, degli uffici distaccati del Comune, e del personale dell'impresa delle pulizie, nonché:

- degli avvocati che attestino per iscritto la necessità di accedere per lo svolgimento delle attività urgenti consentite previste dall'art. 83 del D. L. n. 18/2020, attestazione che dovrà contenere l'indicazione del numero di procedimento interessato;
- degli avvocati di imputati in relazione ad udienze per le quali è prevista la trattazione necessaria (udienza di convalida dell'arresto e del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 cpc, procedimenti nei quali sono state richieste misure di sicurezza detentive o applicate e processi con detenuti che abbiano fatta espressa richiesta di trattazione);
- dei testimoni in processi a *trattazione necessaria* che saranno giornalmente indicati al presidio di ingresso dalla cancelleria penale e ufficio gip/gup.

In altre ipotesi l'accesso sarà consentito solo previa esibizione della mail di fissazione dell'appuntamento ovvero previa indicazione dell'appuntamento fissato (ufficio ed ora di appuntamento).

L'accesso del pubblico deve essere scaglionato e regolato in modo da evitare assembramenti di persone nelle zone di attesa.

### **UDIENZE PENALI TRIBUNALE E UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

Le udienze penali del periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, sia dibattimentali monocratiche e collegiali che dell'Ufficio GIP – GUP e del Giudice di pace, con le eccezioni indicate all'art. 83, comma 3 del Decreto Legge n. 18/2020, rispetto alle quali si conferma la vigenza dei criteri di assegnazione degli affari previsti nella Tabella 2017/2019, sono d'ufficio rinviate a data successiva al 15.04.2020, senza celebrazione delle medesime udienze, ed i provvedimenti di fissazione della nuova udienza verranno successivamente emessi e notificati a parti e difensori, con invito alla Procura della Repubblica in sede ed ai difensori tutti a contro citare i propri testimoni affinché non compaiano nelle udienze del predetto periodo;

### **UDIENZE CIVILI TRIBUNALE E UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

Le udienze civili del periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, con le eccezioni indicate all'art. 83, comma 3, del Decreto Legge n. 18/2020, rispetto alle quali si conferma la vigenza dei criteri di assegnazione degli affari previsti nella Tabella 2017/2019, sono d'ufficio rinviate a data successiva al 15.04.2020, senza celebrazione delle medesime udienze, ed i provvedimenti di fissazione della nuova udienza verranno successivamente emessi dai giudici assegnatari e comunicati alle parti e difensori.

## SEZIONE CIVILE

- iscrizione a ruolo, pagamento deposito atti:

visto il comma 11 dell'art. 83 del DL 18/2020, che prevede che dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.»

- il deposito degli atti, quindi, anche laddove non obbligatorio (tutti gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna) deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica.

- Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/02) deve essere assolto esclusivamente per via telematica ( art 5 D. Lgs. 82/2005).

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione andrà effettuata esclusivamente via mail all'indirizzo: [cancelleria.civile.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:cancelleria.civile.tribunale.pordenone@giustizia.it).

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore esecuzioni immobiliari andrà richiesta esclusivamente via mail all'indirizzo: [esecIMM.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:esecIMM.tribunale.pordenone@giustizia.it) ;

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore esecuzioni mobiliari andrà richiesta esclusivamente via mail all'indirizzo: [esecMOB.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:esecMOB.tribunale.pordenone@giustizia.it) ;

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore fallimenti andrà richiesta esclusivamente via mail all'indirizzo: [fallimenti.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:fallimenti.tribunale.pordenone@giustizia.it) .

La richiesta di copie con formula esecutiva di sentenze e decreti ingiuntivi, con allegata obbligatoriamente la copia in formato pdf dei diritti di copia, sarà possibile **esclusivamente per via telematica in PCT** nel procedimento pertinente.

- La visione dei fascicoli ed il ritiro delle copie richieste avverrà non prima di 5 giorni successivi alla richiesta, allo sportello unico posto al II° piano; per il ritiro copie sarà necessaria la consegna delle marche preventivamente scansionate nella richiesta.

**Dell' evasione delle richieste sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento per accedere allo sportello.**

**Asseverazioni e atti in materia successoria, inventari in materia successoria e fallimentare, Atti Notori.**

Il servizio, allo stato, è sospeso. Sarà successivamente comunicata la data nella quale verrà ripristinato.

**Cancelleria Volontaria Giurisdizione**

Lo sportello della Volontaria Giurisdizione al secondo piano del Tribunale sarà operativo, per le urgenze, solo su appuntamento telefonico o via mail.

Le iscrizioni da parte dei professionisti abilitati avverranno solo con il deposito in PCT.

I contatti con la cancelleria avverranno a mezzo mail [volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it) o a mezzo telefono al numero 0434/501320.

La richiesta copie, come ogni altra richiesta andrà effettuata esclusivamente via mail al medesimo indirizzo.

**Della evasione delle richieste sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento per accedere allo sportello.**

9

## PROCEDIMENTI CIVILI

Le udienze civili nei procedimenti indicati nella lettera a, del comma 3, dell'art. 83, fino al 15 aprile 2020, siano svolte:

- salvo impossibilità, con la modalità di cui alla lettera h) e dunque mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; sarà cura del giudice titolare del procedimento regolamentare, con previo decreto comunicato alle parti costituite, i termini e le modalità di deposito degli atti telematici;

- ove non possibile o su espressa istanza di parte con la modalità di cui alla lettera f) e dunque mediante collegamenti da remoto come da provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia in particolare tramite l'applicazione Teams: prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento; all'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni.

Le istanze, anche al fine della dichiarazione d'urgenza, dovranno essere presentate attraverso il PCT al coordinatore della sezione civile dott. Gaetano Appierto, a ciò delegato, per i procedimenti per i quali non sia ancora intervenuta la designazione del giudice e a quest'ultimo negli altri casi.

## SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

### A) REVOCA di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 6 giugno 2020.

In relazione alle procedure interessate dalla revoca:

- **i professionisti delegati e custodi**, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pubblicare il provvedimento depositato nelle procedure sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";

- **i professionisti delegati**, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

- **sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i depositi delle offerte in forma cartacea e in via telematica.**

### B) REVOCA DEGLI AVVISI DI VENDITA NON ANCORA PUBBLICATI

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

### C) SOSPENSIONE DEL TERMINE CONCESSO NELLA ORDINANZA DI DELEGA PER IL DEPOSITO DEGLI AVVISI DI VENDITA.

In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine.

### D) SOSPENSIONE DEGLI ACCESSI DEGLI AUSILIARI PRESSO GLI

## **IMMOBILI STAGGITI PER QUALUNQUE RAGIONE SINO A NUOVO ORDINE.**

La custodia non è sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE.

### **E) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VISITA DEGLI IMMOBILI STAGGITI SINO A NUOVO ORDINE.**

### **F) SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ORDINI DI LIBERAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI PER I BENI GIÀ AGGIUDICATI.**

E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

**N.B. Il D.L. n. 18/2020 sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto il 15 aprile 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore:**

- **tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme della sezione, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata.**
- **in forza della medesima disposizione devono intendersi sospese, sino a tutto il 15 aprile 2020, anche le liberazioni degli immobili aggiudicati, che dovranno essere rinviate a data successiva al 15 aprile.**
- **Deve considerarsi sospeso anche il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020.**

Le sospensioni delle attività, disposte con il presente provvedimento sono provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incumbenti loro assegnati.

## **SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI**

Letta l'istanza con la quale l'Istituto Vendite Giudiziarie evidenzia insuperabili difficoltà nell'esecuzione delle attività commissionategli nelle procedure esecutive mobiliari; ritenuto che il rispetto delle prescrizioni di cui ai citati decreti e ragioni di prevenzione rendano necessario il differimento delle attività dell'IVG, che non si possono svolgere unicamente da remoto (dovendosi comunque consentire, anche nel caso di vendita telematica, la possibilità per i potenziali interessati di esaminare i beni posti in vendita);

### **DISPONE**

A) la REVOCA di tutti gli esperimenti di vendita ad oggi non conclusi, fino al 15 aprile 2020 (con proroga automatica in caso di proroga o rinnovo degli effetti dei provvedimenti di cui sopra).

In relazione alle procedure interessate dalla revoca:

- l'IVG è tenuto a pubblicare il presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";

- l'IVG provvederà alla restituzione delle cauzioni agli eventuali offerenti.

B) la SOSPENSIONE DEGLI ACCESSI ESTERNI DELL'IVG PER I CASI NEI QUALI I BENI PIGNORATI NON SIANO STATI ASPORTATI.

Le attività di asporto sono sospese.

Per i beni per i quali l'asporto non è avvenuto la custodia non è sospesa ma sono sospesi gli accessi

ordinari presso i luoghi in cui i beni si trovano salvo che la necessità di accesso/verifica si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE.

C) la **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VISITA AI BENI STAGGITI**.

Nelle procedure nelle quali sia già intervenuta la vendita e non la consegna dei beni venduti, questa avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

N.B. Il D. L. n. 18/20 sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto il 15 aprile 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore:

- tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme della sezione, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata.
- in forza della medesima disposizione devono intendersi sospesi i termini concessi all'IVG per gli adempimenti commissionatigli, sino al 15 aprile 2020.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incumbenti loro assegnati.

### **SEZIONE PENALE E UFFICIO GIP/GUP**

Il servizio della prenotazione dei fascicoli da visionare GIP-GUP sarà consentita solo per i fascicoli con udienza fissata a 15 giorni;

la consultazione dei soli fascicoli del dibattimento penale con udienza fissata a 15 giorni andrà richiesta alla Cancelleria dibattimento penale;

tutte le richieste, incluse quelle di copie degli atti, dovranno pervenire on-line nelle caselle di posta dedicata:

[copiedib.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:copiedib.tribunale.pordenone@giustizia.it)

[copiegip.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:copiegip.tribunale.pordenone@giustizia.it)

**Della evasione delle stesse sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento per accedere allo sportello**

La cancelleria della sezione penale e dell'ufficio Gip/Gup opererà con uno sportello unico posto al secondo piano del Tribunale attiguo allo sportello della cancelleria fallimentare solo su appuntamento.

Per appuntamenti per deposito atti dell'ufficio GIP, scrivere alla seguente casella di posta:

[gipgup.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:gipgup.tribunale.pordenone@giustizia.it)

Per appuntamenti per deposito di atti al dibattimento scrivere alla seguente casella di posta:

[cancelleria.penale.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:cancelleria.penale.tribunale.pordenone@giustizia.it)

L'accesso previo appuntamento è consentito solo agli sportelli dedicati e sopra indicati.

L'accesso alle stanze del personale amministrativo è vietato.

### PROCEDIMENTI PENALI

per favorire la trattazione di processi penali o attività processuali di cui alle lettere b e c del comma 3 dell'articolo 83, i giudici potranno fare ricorso allo strumento della video-conferenza utilizzando gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia Skype for Business e Microsoft Teams, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 2. 2° co lett. g)

### PROCURA DELLA REPUBBLICA

Gli avvocati o i loro delegati potranno accedere agli uffici della Procura della Repubblica previo appuntamento telefonico direttamente con il pubblico ministero o con l'ufficio nel quale devono recarsi oppure a mezzo mail all'indirizzo: [procura.pordenone@giustizia.it](mailto:procura.pordenone@giustizia.it).

L'accesso per la richiesta di certificati, per la presentazione di denunce o querele, per il deposito dei provvedimenti di negoziazione assistita e per le legalizzazioni sarà consentito solo per

comprovate urgenze, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini. Si precisa che data la situazione attuale non si assicura il rilascio in giornata di alcun certificato o documento.

### UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Tutte le richieste, incluse quelle di copie degli atti e di appuntamento, dovranno pervenire online nella casella di posta dedicata: [gdp.pordenone@giustizia.it](mailto:gdp.pordenone@giustizia.it)

### UFFICIO UNEP

visto l'art. 83, comma 2, del D. L. n. 18/2020 con particolare riferimento alla prevista sospensione dei termini dei procedimenti esecutivi;

visto l'art. 10, comma 5, del D.L. n. 9/2020;

#### DISPONE

che l'accesso all'Ufficio UNEP sia limitato all'effettuazione di attività indifferibili ed urgenti, con accettazione e rilascio solo di atti in scadenza e urgenti perché non ripetibili, entro il 15.04.2020, previo appuntamento ai numeri 0434/501440 e 0434/501444 oppure all'indirizzo mail: [unep.tribunale.pordenone@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.pordenone@giustizia.it);

che è sospesa l'apertura al pubblico dell'UNEP di Pordenone;

che le notificazioni di qualsiasi genere a mani siano effettuate da parte dell'uff. giud. competente solo in presenza di condizioni che consentano il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie di cui al D. L. citato;

che gli atti di sfratto, pignoramento e tutti gli altri atti di esecuzione debbono essere rinviati se non possono essere compiuti nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie di cui al D. L. citato;

evidenzia la sospensione sino al 15.04.2020 dei termini di scadenza dei titoli indicati nel comma 5 del D.L. n. 9/2020, con preclusione della possibilità di presentare titoli per il protesto;

che il dott. Giacomo Esposito, uff. giud. dirigente, predisponga turni di presenza del personale conformi alle disposizioni prese, prevedendo la presenza di un presidio di tre unità per blocchi di almeno tre giorni.

**Si raccomanda di formulare, via mail secondo le indicazioni contenute in questo provvedimento, solo richieste urgenti e di limitare il deposito anche in via telematica ai soli atti riferiti ai procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83 del D. L. n. 18/2020.**

Si dispone che l'esecuzione delle disposizioni relative all'accesso siano eseguite dal personale addetto alla vigilanza.

Si dispone la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web del Tribunale e mediante affissione in ciascuna sede, in luogo di immediata visibilità e la comunicazione alla società Edicom.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo [urgenti@csm.it](mailto:urgenti@csm.it) e [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Pordenone, 20 marzo 2020.

*Il Presidente*  
dott. *Lanfranco Maria Fenaglia*



*Il Procuratore della Repubblica*  
dott. *Raffaele Tito*

